



Club alpino italiano

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40

Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Art. 26.

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

di Gian Paolo Boscariol

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del **19 marzo 2021** ed è entrato in vigore il 3 aprile 2021.

Dopo pochi giorni dalla pubblicazione...(tre per l'esattezza)...l'articolo 30, comma 11, del decreto-legge **22 marzo 2021**, n. 41 ha introdotto una disposizione di differimento termini, inserendo - nel testo del D.Lgs. n. 40 del 2021 - l'articolo *43-bis*:

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, é aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 43-bis (*Disposizione finale*) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto **si applicano** a decorrere dal **31 dicembre 2023**.».

Poi il legislatore ci ripensa, e con l'articolo 10 del decreto-legge **25 maggio 2021**, n. 73, comma *13-quater*, lettera *f*), dispone:

«all'articolo *43-bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole “31 dicembre 2023” sono **sostituite** dalle seguenti: “**1° gennaio 2022**”.

In conclusione, dopo tre passaggi legislativi, ecco il testo vigente:

Art. 43-bis (Disposizione finale)

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Una breve parentesi di nozioni di diritto pubblico

Il decreto legislativo n. 40 è uno dei **provvedimenti attuativi** della **delega** conferita al Governo con la **legge** n. 86 del 2019 di **rimforma dello sport**.

In questo caso la delega è contenuta all'articolo 9 della legge n. 86 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Per tale tipologia di atti è prevista una procedura particolare, diversa da quella che regola l'esame di un disegno di legge: il Consiglio dei ministri approva uno **schema di decreto**, che viene trasmesso al Parlamento per il **parere** da parte delle **Commissioni** competenti.

In sostanza, non viene esaminato prima in Commissione e poi in Assemblea e quindi trasmesso all'altro ramo del Parlamento per l'identica procedura di esame.

Questo tipo di procedura ordinaria era già stata seguito per la legge delega.

Pertanto, per i provvedimenti attuativi (decreti legislativi) l'esame viene effettuato solo da 50 deputati e 25 senatori (che compongono le Commissioni competenti per materia), in modo autonomo ed entro 45 giorni.

Se entro tale termine il parere non viene espresso dalla Commissione, il Consiglio dei ministri procede ugualmente all'approvazione definitiva.

La legge delega prevede che lo schema sia altresì esaminato dalla **Conferenza Stato-Regioni** al fine di raggiungere una **Intesa**.

Nel caso del D.Lgs. n. 40 (lo schema – atto n. 229 - era stato presentato al Parlamento il 30 novembre 2020) non si è potuto pienamente completare l'esame parlamentare in conseguenza della crisi politica di inizio d'anno che ha interessato il Governo Conte 2, che ha conseguentemente limitato i lavori parlamentari **impedendo**, in questo caso, l'espressione dei **pareri** in Commissione nei termini previsti.

La **Conferenza Stato-Regioni** ha potuto raggiungere l'**Intesa** nella seduta del **25 gennaio 2021**, modificando il testo originario.

Il Governo Draghi ha giurato il 13 febbraio 2021 ed ha avuto la fiducia del Parlamento nei giorni successivi. Nella riunione del 26 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo.

Art. 26.

(Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Comma 1 – *Esenzione da responsabilità*

Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita **non sono responsabili** degli incidenti che possono verificarsi **nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi**.

Si tratta della medesima formulazione presente all'art. 17, co. 1, della legge n. 363 del 2003 (in vigore sino al 31 dicembre 2021).

Si tratta di una **norma civilistica** di garanzia da eventuali richieste di risarcimento per danni subiti in tale ambito.

Che cosa si intende per percorsi fuori pista ?

La norma fa riferimento a percorsi fuori pista **serviti dagli impianti.**

Stiamo quindi parlando di quelle parti **all'interno** dell'area sciabile attrezzata che tuttavia risultano al di fuori delle piste da sci vere e proprie.

Un tipico caso può essere una strada sterrata ricoperta dalla neve che permette di raggiungere un rifugio a piedi (anche con le ciaspole) non essendo possibile raggiungerlo percorrendo la pista da sci:

Art. 24, D.Lgs. n. 40: È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.

Stiamo comunque all'interno dell'area sciabile attrezzata.

Tuttavia un rifugio può essere situato non lungo le piste da sci (come invece accade nella gran parte dei casi), ma **esternamente** alle piste stesse, magari anche ad una certa distanza. In questo caso, dopo esser salito con gli impianti, posso calzare gli sci da sci alpinismo, le racchette da neve oppure proseguire con gli scarponi lungo il territorio (percorsi fuori pista generalmente conosciuti) e raggiungere il rifugio.

Ma posso anche addentrarmi ulteriormente nel territorio al di fuori dell'area sciabile attrezzata per praticare lo sci alpinismo o l'escursionismo su neve.

In sostanza, il comma 1 **non specifica le attività** che si possono praticare lungo i percorsi fuori pista, ma si limita ad escludere le responsabilità dei gestori in tale ambito.

Una ultima considerazione terminologica: si parla di “area **sciabile** attrezzata” e non di “area **sciistica** attrezzata”.

Il termine “sciabile” indica la possibilità di praticare gli sport della neve.

Il termine “sciistico” riguarda il fatto che in tale territorio si pratica lo sci in senso lato.

Nel testo del D.Lgs. n. 40 il termine “sciistico” è presente:

- all’articolo 29 relativamente al servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche da parte delle forze di polizia;
- all’articolo 32 sui parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici.

Comma 2 – *Dotazioni speciali per il soccorso in valanga*

I soggetti che praticano lo **sci-alpinismo** o lo **sci fuoripista** o le **attività escursionistiche** in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di **appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve**, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Una norma simile era contenuta al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 363 del 2003:

“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano **evidenti** rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso”.

Rispetto al testo precedente si può notare un innalzamento del livello di sicurezza, in quanto se prima si faceva riferimento ad “**evidenti**” rischi di valanga, ora si parla “genericamente” di rischi di valanga da porre in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche.

Forse, prima, l'evidenza di una possibile valanga, non era così evidente a tutti.

Legge 363 del 2003, art. 17

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni **climatiche e della neve**, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

D.Lgs. 40 del 2021, art. 26

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni **nivometeorologiche**, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici **di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve**, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Il decreto legislativo n. 40 reca la **definizione di sci alpinismo** (art. 2, co. 1, lett. i):

“i) sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante”.

Nel 2021, così come nel 2003, una attività svolta **al di fuori** di “aree sciabili attrezzate” è tuttavia oggetto di disciplina, in quanto il decreto legislativo n. 40 *“adegua le norme in materia di **sicurezza** nella pratica nelle discipline sportive invernali”* (art. 1).

Infatti la legge delega n. 86 del 2019, all’articolo 9, tra i principi e criteri direttivi che il Governo doveva seguire nell’adottare i decreti legislativi attuativi era previsto il seguente:

b. revisione delle norme in materia di **sicurezza** stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

3) *l'individuazione dei **criteri generali di sicurezza** per la **pratica dello sci-alpinismo** e delle **altre attività sportive** praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori.*

Il principio di delega ci parla di *aree sciabili attrezzate*.

Lo stesso decreto n. 40, all'**articolo 2, comma 1**, lettera *a*), ci fornisce la seguente **definizione** di **aree sciabili attrezzate**:

*“le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e **comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento**, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve”*.

Tuttavia, il legislatore, in preda ad un *raptus* normativo, all'**articolo 4 comma 1**, ci fornisce nuovamente una **definizione** di area sciabile attrezzata, fornendo **ulteriori specifiche**:

“1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.”

In sostanza, con l'articolo 4, comma 1, specifica quali sono **gli sport sulla neve !**

Non si tratta di una novità: tale definizione era già presente all'articolo 2, comma 1, della legge n. 363 del 2003.

Il legislatore del 2021 ha voluto introdurre nel testo uno specifico articolo contenente le “*Definizioni*”, generando di fatto una duplicazione della definizione di “aree sciabili attrezzate” (art. 2, co. 1, lett. *a*) e art. 4, co. 1).

Tra le **definizioni** fornite all'articolo 2 c'è anche quella di **sci fuori pista** (comma 1, lettera *n*):

n): attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici.

In pratica, il legislatore esce per un attimo dalla regolamentazione in senso stretto dei comportamenti da tenere da parte degli utenti (articoli da 17 a 33) nelle aree sciabili attrezzate (in particolar modo sulle piste) e pone la sua attenzione sulla sicurezza nelle attività sportive in ambiente innevato che si possono praticare al di fuori delle aree sciabili attrezzate.

A rigor di logica potrebbe sembrare un abuso legislativo, un eccesso di delega: che c'entrano le escursioni su neve o lo sci alpinismo con la disciplina della pratica dello sci su pista ?

*Se pratico tali attività **al di fuori** di una area sciabile attrezzata, potrei ritenere di essere esentato dal dover rispettare tali norme.*

Il legislatore, dovendo peraltro effettuare una revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge n. 363 (principio lettera *b*), ha inteso il concetto di **area** sciabile attrezzata **in senso ampio**, e non facendo riferimento alle sole parti del territorio strettamente legate alle piste da sci e ai relativi impianti.

Va ricordato, infine, che la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019** sul rischio valenghe (*c.d. direttiva Rigopiano*) utilizza la definizione di “**Aree sciabili gestite**:

“l'insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell'insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all'esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato”.

La residua parte del territorio al di fuori delle aree abitate (aree antropizzate) e delle aree sciabili gestite è definita dalla stessa direttiva “**territorio aperto**” ed è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo (così definito dalla Direttiva sopracitata).

Per il “territorio aperto” il legislatore, con l'articolo 26, comma 2, ha voluto **puntualizzare** la necessità di alcune **regole di sicurezza** da osservare per garantire una eventuale più efficace e tempestiva attività di autosoccorso in caso di valanga.

*Normative regionali vigenti
conseguenti alla legge del 2003*

ABRUZZO

Legge 8 marzo 2005, n. 24

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Art. 99 - Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo.

(...)

2. I soggetti che praticano lo **scialpinismo** devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), **pala e sonda** per garantire un idoneo intervento di soccorso.

LOMBARDIA

Legge 1° ottobre 2014, n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna.

Art. 14 - Regole di comportamento.

3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli sciatori fuori pista, gli sci alpinisti e gli **escursionisti** devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento di cui al comma 2 e munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso qualora sussistano **pericoli di valanghe**, verificando le condizioni climatiche anche attraverso la consultazione del Bollettino neve e valanghe di ARPA Lombardia per consentire interventi di soccorso.

PIEMONTE

Legge 26 gennaio 2009, n. 2

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna.

Art. 30 - Sci fuori pista

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e **le attività escursionistiche**, in ambienti innevati, **anche mediante le racchette da neve**, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, **lo fanno a proprio rischio e pericolo.**

I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai **rischi** legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti *rischi* di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, **pala, sonda da neve** per garantire un idoneo intervento di soccorso.

VALLE D'AOSTA

Legge 15 novembre 2004, n. 27

Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali.

Art. 7 - Sci fuori pista e sci-alpinismo.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono **sempre** munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Le attività considerate dall'articolo 26

Mentre nel caso del comma 1 si fa riferimento a “percorsi fuori pista” rispetto agli impianti stessi, senza indicare quale tipologia di attività viene in essi praticata (limitandosi a dichiarare l'assenza di responsabilità per i gestori in caso di incidente), il **comma 2 riguarda specifiche attività.**

Oltre allo sci alpinismo (già considerato dalla legge n. 363) l'art. 26 del D.Lgs. n. 40 fa riferimento anche alle **attività dello sci fuoripista** e alle **attività escursionistiche**, “anche mediante le racchette da neve”.

In realtà il riferimento allo “sci fuori pista” era già contenuto nella rubrica dell'art. 17 (Sci fuori pista e sci-alpinismo) della legge 363 del 2003. Il comma 2 richiama solo lo sci alpinismo.

La vera novità è che ora il legislatore considera pure “**le attività escursionistiche, anche mediante le racchette da neve**”.

Quindi l'estensione dell'applicazione della norma **non** riguarda **solo** le attività con **le ciaspole**, ma **tutte** le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati.

In esse va ricompreso anche lo “**sci da fondo escursionistico**” (lo sci da fondo “ordinario” viene praticato in aree sciabili attrezzate e spesso dietro il corrispettivo di un biglietto di accesso).

Stando strettamente al lessico, l'obbligo di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (comunemente definiti ARTVA), pala e sonda **non** sarebbe necessario per le **attività alpinistiche** in ambiente invernale, in quanto l'alpinismo è una attività diversa dall'escursionismo.

Tuttavia, ai fini dell'avvicinamento, si potrebbe utilizzare nella risalita le pelli da sci alpinismo e poi ridiscendere con gli sci.... e quindi si soggiace all'obbligo.

Le nostre riflessioni devono rivolgersi **non tanto alle tipologie di utenti** destinatari della norma, quanto all'**ambiente considerato** dalla norma stessa.

Quali sono questi particolari ambienti innevati ?

Ovviamente lo sci alpinismo e lo sci fuori pista si praticano in presenza di neve.

Il riferimento a “particolari ambienti innevati” **potrebbe** essere riferito solo all’attività escursionistica (che si può praticare anche in assenza di neve) ?

Dato che si tratta di una attività “di moda” si è voluto precisare che anche andare per boschi con le racchette da neve è una attività escursionistica (al fine di chiarire le idee ai molti praticanti/turisti occasionali).

Ne conseguirebbe che sci alpinisti e *free-raider* sarebbero sempre obbligati a portare con se ARTVA, pala e sonda (come prevede la Regione Valle d'Aosta), mentre gli escursionisti lo sarebbero solo in particolari ambienti innevati ?

Questo concetto non sembrerebbe applicabile.

Analizzando la norma, appare evidente che non si tratta di ambienti innevati *tout court*, bensì in essi deve essere **presente un pericolo di valanghe**.

Infatti già la **legge n. 363** del 2003 faceva riferimento - per gli scialpinisti – (a quei luoghi) “**laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe**”.

Si trattava, pertanto di quei territori dove esisteva la evidente possibilità di un pericolo di valanghe.

Il termine «**evidente**» non è tuttavia presente nella Scala europea del pericolo valanghe.

I livelli (o gradi) sono:

5 – Molto forte (rosso e nero)

4 – Forte (rosso)

3 – Marcato (arancione)

2 – Moderato (giallo)

1 – Debole (verde)

Il termine «elevato» potrebbe essere equiparato concettualmente al «moderato» del livello 3 ??

Il legislatore, nel 2003 così come nel 2021, non ha tuttavia compreso la differenza tra pericolo e rischio.

Il **PERICOLO** è una condizione **oggettiva**: in quella zona, per la conformazione del terreno, l'accumulo di neve, le condizioni climatiche, c'è la possibilità che si stacchi una valanga e quindi si generi una situazione di pericolo.

Il **RISCHIO** è una condizione **soggettiva**: io, escursionista, sci alpinista, decido di transitare lungo un pendio che presenta un pericolo di valanga per una mia scelta personale. *Decido di rischiare la mia vita nell'andare su quel terreno.*

In sostanza, confonde genericamente i due termini, attribuendogli il medesimo significato.

Si tratta di un modo comune di parlare: *“a mio rischio e pericolo”*.

Il testo finale del D.Lgs. n. 40 è stato sicuramente un **successo del C.A.I.** (documento trasmesso e audizione da remoto del P.G. Torti in Commissione Cultura alla Camera dei deputati) **rispetto allo schema iniziale** di decreto legislativo presentato dal Governo al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni.

Nello schema si faceva genericamente riferimento “**ad ambienti innevati**” senza far riferimento alle condizioni nivo-meteorologiche e al pericolo di valanghe, ricomprendendo pertanto qualsiasi territorio con presenza di neve.

Il legislatore ha introdotto l’aggettivo “**particolari**”, caratterizzando di fatto alcuni ambienti innevati.

Sempre nello schema iniziale veniva riportato l'acronimo ARVA nel definire i sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (quando l'ARVA è un marchio registrato e non è utilizzabile).

Per essi erano previsti, così come per pala e sonda da neve, l'**omologazione** secondo la normativa vigente: il legislatore non era a conoscenza che per le sonde da soccorso in valanga non esistono omologazioni.

Ma come devono essere così “**particolari**” questi ambienti innevati?

L’articolo 26 del D.Lgs. n. 40 del 2021 ci parla di “**particolari ambienti innevati, (...) laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano *rischi di valanghe***”.

Quindi:

1 – presenza di neve (ambiente innevato);

2 – presenza di rischi (pericoli) di valanghe in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche.

Sorge un problema lessicale: che cosa si intende per “**particolari**” ambienti.

A mio avviso, il legislatore ha deciso di utilizzare un termine così generico e discrezionale quale reazione emotiva al fatto che nello **schema** iniziale trasmesso al Parlamento aveva fatto riferimento in modo generico, ma generale, ad “**attività escursionistiche in ambienti innevati**”, ricomprendendo di fatto qualsiasi terreno coperto di neve posto al di fuori di una area antropizzata. Le precise osservazioni mosse dal CAI e da altri soggetti auditi in Commissione hanno determinato una riflessione negli Uffici governativi.

Non essendo un tecnico del settore - e non avendo fatto ricorso ad una consulenza del CAI (nella relazione allo schema di decreto viene indicata solo la F.I.S.I.) – il legislatore ha voluto evidenziare la “particolarità” degli ambienti soggetti al pericolo di valanghe, quando l’utilizzo di tale aggettivo risulta superfluo.

In sostanza, per il legislatore gli ambienti a pericolo di valanghe sono “particolari” rispetto agli altri ambienti ordinari dove **non** sussiste tale pericolo.

Ma tali ambienti **sono a rischio valanghe: punto e basta !!**

Il testo non avrebbe sollevato criticità interpretative qualora fosse stato così formulato:

“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in ~~particolari~~ ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano *pericoli* di valanghe”.

Come valutare il pericolo di valanghe ?

Il successivo comma 3 ci fornisce una prima sommaria indicazione:

“I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità”.

Tale obbligo **non** era previsto dalla **legge** del **2003**.

Qualora i gestori omettessero di esporre i bollettini sarebbero punibili con la **sanzione** indicata all'articolo 33, comma 2, lettera *h*):

*2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:*

h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26.

Facendo riferimento all'articolo 26, la sanzione si applica sia nel caso di attività senza gli appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve (comma 2), sia per la mancata esposizione dei bollettini valanghe (comma 3).

Il Bollettino valanghe si sviluppa su una **scala da 1 a 5** e contiene anche una spiegazione dello stato dei fenomeni nivometereologici.

La scala europea del pericolo valanghe

SCALA DEL PERICOLO	STABILITA' DEL MANTO NEVOSO	PROBABILITA' DI DISTACCO VALANGHE
	5 MOLTO FORTE	Il manto nevoso è in generale debolmente consolidato e per lo più instabile. Sono da aspettarsi molte grandi valanghe spontanee, anche su terreno moderatamente ripido.
	4 FORTE	Il manto nevoso è debolmente consolidato su la maggior parte dei pendii ripidi. Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi. In alcune situazioni sono da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza e, talvolta, anche grandi valanghe.
	3 MARCATO	Il manto nevoso presenta un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi. Il distacco è possibile con debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. In alcune situazioni sono possibili valanghe spontanee di media grandezza e, in singoli casi, anche grandi valanghe.
	2 MODERATO	Il manto nevoso è moderatamente consolidato su alcuni pendii ripidi, per il resto è ben consolidato. Il distacco è possibile principalmente con forte sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. Non sono da aspettarsi grandi valanghe spontanee.
	1 DEBOLE	Il manto nevoso è in generale ben consolidato oppure a debole coesione e senza tensioni. Il distacco è generalmente possibile solo con forte sovraccarico su pochissimi punti sul terreno ripido estremo. Sono possibili scaricamenti e piccole valanghe spontanee.

Sovraccarico forte: gruppo compatto di sciatori, escursionisti a piedi, curve saltate o molto strette, caduta di sciatore, motoslitte.

Sovraccarico debole: singolo sciatore.

Pendio ripido: con inclinazione > 30°.

Terreno ripido estremo: con caratteristiche sfavorevoli per inclinazione (>40° ca.) e morfologia.



Tuttavia la valutazione del **grado di pericolo viene riferito all'intera area** e non alla singola dorsale montuosa sovrastante le piste da sci del comprensorio (i pendii sovrastanti le piste vengono preventivamente bonificati dopo una nevicata e controllati giornalmente dal personale degli impianti).

Ovviamente l'attività sci alpinistica e lo sci fuori pista presentano caratteristiche e rischi assai diversi dalle altre forme di escursionismo invernale (sci da fondo escursionistico, sci da fondo, racchette da neve, camminata).

Quasi sicuramente lo sci-alpinista, il *free-raider* avrà nel suo equipaggiamento l'ARTVA in quanto già previsto dalla normativa vigente e sicuramente avrà nello zaino anche pala e sonda da utilizzare nella prima fase di autosoccorso (intesa come immediata attività di ricerca di un compagno in attesa dell'arrivo del CNSAS) in conseguenza di una valanga.

Forse avrà in dotazione lo zaino dotato di airbag che esplode gonfiandosi in caso sia coinvolto in una valanga, facendolo galleggiare sulla stessa.

Analogo ragionamento va fatto per l'escursionista che risale un pendio a piedi, magari calzando i ramponi, oppure con le ciaspole.

A questo punto sorge il problema di come valutare *oggettivamente* il pericolo di valanghe.

Ma nel caso di escursionisti che percorrono esclusivamente una valle larga senza ripidi pendii ai lati oppure un tratto di una cresta innevata, è necessaria tale dotazione ?

Sicuramente se percorro dopo una recente nevicata una stretta valle con ai lati delle pareti ripide, c'è un oggettivo pericolo di essere coinvolto da qualche fenomeno valanghivo. L'eventuale valanga potrà tuttavia essere determinata da semplici fattori nivometereologici indipendentemente da una azione umana: un rialzo termico.

Il legislatore avrebbe potuto far derivare l'obbligo di dotazione di ARTVA, pala e sonda a partire dal grado 3 ?

Nel caso di grado 1 (*pericolo debole*) del bollettino l'escursionista dovrà dotarsi ugualmente di ARTVA, pala e sonda ???

E nel caso di grado 2 (*pericolo moderato*).....

Siamo pur sempre in presenza di un "pericolo".

Un altro aspetto relativo all'estensione a tutti gli escursionisti invernali (*sarebbero da definire "escursionisti innevati"*) della specifica attrezzatura riguarda le **capacità di utilizzo** della stessa.

Bisognerà fare dei corsi sull'uso dell'ARTVA, su come si ricerca con la sonda il disperso, su come si spala la neve dopo una valanga ?

Le Sezioni CAI che forniscono in comodato d'uso ai soci l'ARTVA per l'escursione sociale diventano responsabili dell'eventuale malfunzionamento dello strumento ? (manutenzione, verifica della funzionalità).

Potrei avere indosso l'ARTVA, ma non tenerlo acceso (*non violo la legge, ma l'intelligenza umana*).

Se faccio una escursione con le ciaspole organizzata da una guida alpina, tutti i partecipanti devono avere in dotazione ARTVA, pala e sonda ?

O basta solo per la guida (trattandosi di un contratto) ?

La vigilanza

Definire l'ambito di applicazione è fondamentale di fronte ad eventuali contestazioni da parte delle forze di polizia preposte alla vigilanza.

L'articolo 29 individua i soggetti competenti per il controllo.

La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché la polizia locale, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo (*che ricomprende anche l'art. 26*) e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Se l'escursionista viene fermato da un carabiniere forestale e non è provvisto di ARTVA, pala e sonda, come potrà argomentare l'assenza di tale dotazione ed evitare la sanzione amministrativa da 100 a 150 euro ?

Illustrando il percorso che effettuerà (o che ha effettuato) precisando che **non** si tratta di "particolare ambiente innevato" nel quale sussistevano pericoli di valanghe in considerazione della morfologia del terreno e delle condizioni nivometeorologiche (no neve fresca, no accumuli da vento, no rialzo termico, ecc), come riportato nel bollettino meteo consultabile dal proprio cellulare (o con la preventiva stampa della pagina stessa, data la possibile carenza di segnale).

In un contesto normativo così palesemente non chiaro e anche in ragione di evitare contestazioni e conflittualità con le forze di polizia preposte alla vigilanza, la **Sede centrale del CAI**, facendo ricorso alle competenze della CNSASA, dello SVI e della CCE, si sta adoperando al fine di contattare gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri – **Dipartimento per lo sport**, affinché venga da essi emanata una **circolare interpretativa** delle disposizioni recate dall'articolo 26, comma 2, in oggetto.

Nello specifico, poiché i distacchi di valanghe sono possibili solo su un terreno in pendenza e il limite di sicurezza per le nevi alpine è generalmente indicato a 27 gradi, CNSASA e SVI ipotizzano di **esentare** dall'obbligo di dotarsi di ARTVA, pala e sonda da neve tutti coloro che, indipendentemente dagli attrezzi usati, frequentano **terreni nevosi con inclinazione inferiore** a tale soglia e l'itinerario percorso **non presenta pendii ripidi innevati soprastanti**, dai quali potrebbe distaccarsi una valanga e coinvolgere gli escursionisti.

Resterebbe pertanto confermato l'obbligo di munirsi del kit di sicurezza per tutti coloro che si muovono in fuori pista su terreno innevato ripido avente inclinazione superiore a 27 gradi.

Adeguamento delle leggi regionali

L'articolo 40 riguarda l'adeguamento alle disposizioni della legge.

*1.. Le regioni, **entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.*

Essendo stato il D.Lgs. n. 40 pubblicato sulla G.U. del 18 marzo 2021, considerati i 15 giorni di *vacatio legis*, è **entrato in vigore il 3 aprile 2021**.

Quindi tale termine è indicato **al 3 aprile 2022**.

Adeguamenti per i gestori

Art. 40, co. 2:

I gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita adeguano, **entro due anni dalla data di entrata in vigore** del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Assendo il D.Lgs. n. 40 del 2021 entrato in vigore il 3 aprile 2021, i gestori avranno tempo per adeguare impianti e piste fino al **3 aprile 2023**.

Modifiche ed integrazioni alla normativa

Va tuttavia segnalato che, l'articolo 9 della legge n. 86 del 2019 sulla delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al comma 3 prevede che **“Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”**.

Come detto in una precedente slide la data di **entrata in vigore** del D.Lgs. n. 40 del 2021 risulta essere il **3 aprile 2021**.

Pertanto il Governo ha modo di rivedere la normativa secondo le modalità previste dalla legge delega **entro il 3 aprile 2023**.

Riepilogo tempistiche

Il D.Lgs. n. 40 del 2021 è entrato in vigore il **3 aprile 2021**.

Dal 1° gennaio 2022 si applicano le norme di **comportamento** degli **utenti delle aree sciabili** (artt. 17-33) e sugli sciatori disabili (artt. 34-38).

Entro il **3 aprile 2022** (un anno) le **Regioni** adeguano la loro disciplina.

Entro il **3 aprile 2023** (due anni) i **gestori** adeguano impianti e piste da sci (artt. 4-16).

Conclusioni

Una prima valutazione riguarda la formulazione del testo:

Il comma 2 dell'articolo 26 poteva essere così semplicemente formulato (rovesciando alcuni punti):

“Al fine di garantire un idoneo intervento di *primo* soccorso i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in ~~particolari~~ ambiente innevato, ~~anche mediante le racchette da neve,~~ laddove sussistano *pericoli* di valanghe per le condizioni nivometeorologiche, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve.”

Se il legislatore avesse voluto stabilire un diverso **regime, differenziandolo** tra sci-alpinisti da un lato ed escursionisti dall'altro, avrebbe così formulato il testo:

“Al fine di garantire un idoneo intervento di *primo* soccorso i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve. Tale obbligo sussiste anche per tutte le attività escursionistiche in ambiente innevato, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano *pericoli* di valanghe”.

Tuttavia il principio indicato all'articolo 9 della legge delega n. 86 del 2019 prevede “ *l'individuazione dei **criteri generali di sicurezza** per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive*”.

L'aggettivo “**generali**” esclude ogni forma di disciplina differenziata tra tipologie di utenti nel doversi dotare delle strumentazione indicata.

In sintesi, in che cosa l'articolo 26 del decreto legislativo ha **modificato il quadro normativo vigente?**

Il primo aspetto riguarda **“l'ambiente montano innevato”**.

Vi è un questo caso un **cambio terminologico**:

se la legge del 2003 fa riferimento a *“condizioni climatiche e della neve”*,

il nuovo testo usa le parole *“condizioni nivometeorologiche”*,
ma la sostanza è identica.

Ad esso si aggiunge una **caratteristica** dell'ambiente:
deve essere “**particolare**”, in quanto per le suddette condizioni
nivometeorologiche sussistono “rischi di valanghe”.

La legge 363 faceva invece riferimento ad ambienti *laddove*
sussistono “evidenti rischi di valanghe”.

In sostanza la nuova normativa, non riportando più l'aggettivo "evidenti" riferito ai rischi (*rectius* pericoli) di valanghe, **estende** l'obbligo di ARTVA, pala e sonda da neve a tutti quei "particolari" territori, laddove per le suddette condizioni, ci sia un pericolo di valanghe.

Il livello di sicurezza viene astrattamente **ampliato**, senza tuttavia dare una misura del pericolo da considerare, che viene generalizzato in quanto presente in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche del territorio.

Il secondo aspetto riguarda i **destinatari dell'obbligo**:

agli sci alpinisti sono stati aggiunti gli **sciatori fuori pista** (che rispetto agli sci alpinisti non praticano la risalita dei pendii con le pelli) e gli **escursionisti** in tutte le modalità, specificando, onde evitare contestazioni, anche coloro che utilizzano le racchette da neve.

In sostanza, viene ampliata – in termini oggettivi e soggettivi – la platea dei destinatari dell'obbligo.

Il decreto legislativo n. 40 **non disciplina** le attività di sci alpinismo, sci fuori pista ed escursionismo invernale, ma reca una **disposizione di sicurezza**, limitandosi a prevedere l'obbligo per l'utente di dotarsi di ARTVA, pala e sonda, qualora percorra un ambiente innevato nel quale è presente un pericolo di caduta di valanghe in considerazione delle condizioni della neve e del meteo.

Tale dotazione potrebbe essere definita con l'acronimo "**Kit APS**".

Sicuramente i produttori e venditori di ARTVA, pale e sonde da neve incrementeranno il fatturato (il prezzo di un Kit varia dai 200 ai 300 euro).